



Contenuti della sessione

Rifiuti URBANI e rifiuti SPECIALI

Approfondimento rifiuti URBANI:

- ✓ La nuova classificazione dei rifiuti: i rifiuti urbani non domestici e l'elenco dei rifiuti urbani
- ✓ Note del Mite: chiarimenti delle criticità interpretative ed applicative introdotte dal D.lgs.116/2020 e su alcune problematiche anche connesse all'applicazione della TARI
- ✓ Le conseguenze delle modifiche al regime dei rifiuti urbani sulla tassa rifiuti e implicazioni per le imprese

Classificazione rifiuti:

- Decisione 955/2014/UE
- Regolamento 1357/2014/UE
- Cosa cambia con le Linee Guida Snpa 105/2021

ececamere

Classificazione

Art. 184, comma 1 D.lgs. 152/2006 -> Classificazione → **secondo l'origine**

Comma 2 - Sono rifiuti urbani

i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter (**richiama alla definizione già data**)

NATURA E COMPOSIZIONE -> allegato L-quater D.lgs. 152/2006

Rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono **simili per natura e composizione ai rifiuti domestici** (...) prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies

ATTIVITÀ -> allegato L-quinquies D.lgs. 152/2006

- Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'art. 2135 del C.c.
- Le attività non elencate ma ad esse simili per la loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

Comma 3 - Sono rifiuti speciali

i rifiuti prodotti da:

- attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2 (**urbani**);
- lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2 (**urbani**);
- attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2 (**urbani**);
- attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2 (**urbani**);
- attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, **delle fosse settiche e delle reti fognarie**;
- attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) (**urbani**);
- i veicoli fuori uso.

ecocamere

Rifiuto ->

Comma 1, lettera b-ter: rifiuti urbani

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater (rifiuti) prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies (attività);
 3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.
- 6-bis. i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune. -> MODIFICHE introdotte dal D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 213 in vigore dal 16/06/2023

Art. 183 del D.lgs. 152/2006

Classificazione → secondo l'origine

ecocamere



Rifiuto ->

allegato L-quater



Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

ecocamere



Rifiuto -> allegato L-quinquies



1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto. (91.02)
2. Cinematografi e teatri. (59.14, 90.04)
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi. (55.30)
5. Stabilimenti balneari. (93.29.20)
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante. (55.1)
8. Alberghi senza ristorante. (55.1)
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito. (64)
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli. (47,...)
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze. (47.62)
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.

16. Banchi di mercato beni durevoli. (47.82, 47.89)
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista. (96.02)
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto. (45)
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
- 20-bis. Attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato.**
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub. (56)
22. Mense, birrerie, hamburgerie. (56)
23. Bar, caffè, pasticceria. (56)
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari. (47.11)
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio. (47.21)
27. Ipermercati di generi misti. (47.11)
28. Banchi di mercato generi alimentari. (47.81)
29. Discoteche, night club. (93.29.10)

ecocamere



RIFIUTI URBANI nuova definizione/classificazione



la definizione di **rifiuti urbani** di cui alla lettera b-ter) rileva **ai fini degli obiettivi** di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio nonché delle relative **norme di calcolo** e non **pregiudica la ripartizione delle responsabilità** in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati

Art. 183 del D.lgs. 152/2006 lett. b-quinquies

i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

Art. 183 del D.lgs. 152/2006 lett. b-sexies

Affinché gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio si basino su **dati affidabili e raffrontabili** e i **progressi nel perseguimento dei suddetti obiettivi siano controllati in modo più efficace**, la definizione di «rifiuti urbani» nella direttiva 2008/98/CE dovrebbe essere in linea con la definizione elaborata a fini statistici da Eurostat e all'OCSE) Direttiva (UE) 2018/851 (10)

La definizione di rifiuti urbani **NON DIPENDE dallo stato giuridico, pubblico o privato**, del gestore dei rifiuti e comprende pertanto i rifiuti domestici e quelli provenienti da altre fonti che sono gestiti da o per conto dei Comuni oppure direttamente da operatori privati.

ecocamere



RIFIUTI URBANI nuova definizione/classificazione



Le utenze non domestiche **possono conferire al di fuori del servizio pubblico** i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

Tali rifiuti **sono computati** ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.

Art.198, del comma 2-bis)

Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li **conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati** al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della **componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti**;

le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato **per un periodo non inferiore a due anni**, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Art. 238 c10 del D.lgs. 152/2006 come modificato dalla Legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 in vigore dal 27 agosto 2022)

Ai sensi dell'articolo **30, comma 5 del DI 22 marzo 2021, n. 41**, l'utenza non domestica deve comunicare al Comune (nel caso della Tari) o al gestore del servizio (nel caso della tariffa corrispettiva) di volere fare ricorso al mercato anziché al servizio pubblico di gestione rifiuti **entro il termine del 31 maggio di ogni anno**.

ecocamere



RIFIUTI URBANI nuova definizione/classificazione



Cosa cambia?

La norma prevede una **equiparazione ex lege agli urbani** di rifiuti generati da altre fonti, purché:

- si tratti di rifiuti **riconducibili ai rifiuti domestici** indicati nell'allegato L-quater;
- prodotti dalle **attività riportate nell'allegato L - quinquies**.



L'allegato L-quinquies termina con una **disposizione di chiusura** che lascia aperto l'elenco ivi contenuto annoverando tutte le attività che, benché non espressamente previste, **siano simili** per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti a quelle contenute nell'allegato.



Non è previsto alcun limite quantitativo per i rifiuti simili, a differenza di quanto fosse normalmente previsto per i rifiuti assimilati agli urbani.

ecocamere



Trasporto -> Albo gestori ambientali



Deliberazione n. 4 del 22 dicembre 2020, titolata "Applicazione art. 183, c. 1, lettera b-ter), D.lgs. 152/06"

I soggetti iscritti nelle categorie 4 e 2-bis dell'Albo per l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi individuati dai codici EER e dalle descrizioni contenute nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies, allegati alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, possono effettuare la raccolta e il trasporto di detti rifiuti ove divenuti urbani in data successiva al 31 Dicembre 2020 fino alla definizione delle modalità di adeguamento dei rispettivi provvedimenti d'iscrizione.

Deliberazione n. 7 del 28 luglio 2021, modalità di gestione dei rifiuti urbani elencanti nell'allegato L-quater e provenienti dalle attività non domestiche e gestiti al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell'art. 198 c. 2 bis D.lgs. 152/06 e D.lgs. 116/2020.

I soggetti iscritti nella categoria 4 (trasporto rifiuti speciali non pericolosi) dell'Albo possono trasportare i rifiuti elencati nell'allegato L-quater e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D.lgs. 152/2006 (entrambi integrati dal Dlgs 116/2020), solo se prodotti da utenza non domestica e gestiti al di fuori del servizio pubblico (ex articolo 198, comma 2-bis del Dlgs 152/2006). I soggetti iscritti nella categoria 2-bis per il trasporto in conto proprio di rifiuti non pericolosi possono trasportare i rifiuti elencati nell'allegato L-quater solo se derivanti dalla propria attività, inserita tra quelle indicate nell'allegato L-quinquies, ai fini del conferimento al servizio pubblico, oppure gestiti al di fuori del servizio pubblico (ex comma 2-bis dell'articolo 198).

In entrambi i casi, sempre in base a quanto stabilito dalla delibera andava presentata apposita domanda alle Sezioni regionali. I soggetti già iscritti all'Albo che operano ai sensi della deliberazione 4/2020 (recante le precedenti istruzioni transitorie dell'Albo per la gestione dei "nuovi" rifiuti urbani) possono continuare a trasportare i codici EER già autorizzati di cui all'allegato L-quater.

ecocamere



Chiarimenti: Nota del MiTE del 14 maggio 2021



In linea con quanto stabilito dalla Direttiva Rifiuti 2018/851 (nel considerando 10), si ribadisce che la definizione di rifiuti urbani, che comprende anche i rifiuti c.d. "simili" (cioè quei rifiuti prodotti dalle attività economiche dell'allegato L-quinquies e riportati nell'allegato L-quater, che sono merceologicamente simili ai rifiuti domestici) è stata armonizzata a livello europeo per evitare difformità rispetto al raggiungimento degli obiettivi di riciclo.

Pertanto, tale definizione ha una **finalità statistica** per fare in modo che tutti gli Stati membri calcolino gli obiettivi di riciclo nello stesso modo.

(..) In altre parole, il fatto che i rifiuti simili ai domestici, provenienti da utenze non domestiche, siano considerati rifiuti urbani, non significa necessariamente che questi debbano essere gestiti nell'ambito del circuito pubblico...

Al tal proposito è doveroso sottolineare come la definizione di rifiuti urbani.. debba essere intesa esclusivamente **ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio nonché per le relative norme di calcolo.**

La definizione vale solo ai fini dei calcoli degli obiettivi di riciclo **e non per affidarne la privativa ai Comuni** e tutte le utenze non domestiche che producono rifiuti simili possono avvalersi del servizio fornito da operatori privati come previsto dall'art. 198 del D.lgs. 152/06.

ecocamere



Chiarimenti MITE



Locali ove si producono rifiuti "urbani" con riferimento alle diverse categorie di utenza, si chiarisce che:

1. Attività industriali – rifiuti di cui all'articolo 184, comma 3, lettera c)

- "le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall'applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, **sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile;**
- continuano, ad **applicarsi i prelievi sui rifiuti**, sia per la **quota fissa che variabile**, relativamente alle superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse
- **resta dovuta solo la quota fissa laddove l'utenza non domestica scelga di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico**, poiché il comma 649 e il comma 10 dell'art. 238 prevedono l'esclusione della sola componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e cioè della parte variabile.

2. Attività artigianali – rifiuti di cui all'articolo 184, comma 3, lettera d). Considerazioni analoghe a quelle svolte con riferimento ai rifiuti derivanti dalle attività industriali si estendono anche alle attività artigianali indicate nel predetto art. 184, comma 3, lett.

3. Attività agricole, agroindustriali e della pesca – rifiuti esclusi dalla nuova definizione di rifiuto urbano, viene esplicitata la possibilità di concordare a titolo volontario con il servizio pubblico di raccolta modalità di adesione al servizio stesso per le tipologie di rifiuti indicati nell'allegato L-quater.

I Comuni sono tenuti ad assicurare la gestione dei rifiuti urbani, compreso lo smaltimento in regime di privativa, ove l'utenza non domestica scelga di avvalersi del servizio pubblico, senza alcun limite quantitativo.

ecocamere

Scelta pubblico/privato –

Parere 5 agosto 2022 dell' Autorità garante per la concorrenza e per il mercato (AGCM)

L'opzione di conferire al di fuori del servizio pubblico i rifiuti simili agli urbani prodotti da utenze non domestiche può essere esercitata anche con riguardo a singole frazioni.

L'Autorità garante per la concorrenza e per il mercato ha bocciato l'interpretazione dell'articolo 238 del Dlgs 152/2006 fornita da un'amministrazione comunale, secondo la quale le utenze non domestiche potrebbero esercitare la scelta di conferire i rifiuti ex assimilati al di fuori del servizio pubblico solo a condizione che tale conferimento riguardi **tutti i rifiuti simili agli urbani dalle stesse prodotti**.

Secondo l'Autorità:

1) l'esclusione di tale possibilità per singole frazioni di rifiuti scoraggerebbe il conferimento di rifiuti recuperabili al di fuori del servizio pubblico, perché le utenze non domestiche sarebbero di fatto costrette ad aderire al servizio pubblico — così assicurando al gestore di quest'ultimo una **"ingiustificata estensione della propria privativa"** — **tutte le volte in cui nel territorio di riferimento non siano presenti soggetti industriali ai quali conferire tutte le frazioni di rifiuto simile all'urbano prodotto**.

2) lesione della ratio **"proconcorrenziale"** della riforma che, come confermato dalla **Nota Mite 37259/2021**, da un lato intende introdurre **maggiore certezza** in ordine alle tipologie di rifiuti "simili" agli urbani, dall'altro **ampliare lo spettro delle operazioni di gestione che giustificano una riduzione della Tari**.

ecocamere

Classificazione rifiuti

Art. 184, D.lgs. 152/06

Comma 4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui **all'allegato I** della Parte quarta del presente decreto.

Comma 5. L'elenco dei rifiuti di cui **all'allegato D** alla Parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e **tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti** e, ove necessario, **dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose**. Esso è **vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi**. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'art. 183.

La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle Linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto

➔ **APPROVATE CON DECRETO DIRETTORIALE N. 47 DEL 9 AGOSTO 2021**

Importantissimo sottolineare come le Linee Guida:

- ✓ **siano state adottate** sulla base di una esplicita previsione di legge statale,
- ✓ **abbiano assunto una forza formale** alla stessa legge
- ✓ **Sono nate** da un confronto e da un coordinamento tra lo Stato e le Regioni

INTERPELLO – CHIARIMENTI OPERATIVI DEL 17/10/2022 (MINISTERO)



Allegato D - Elenco Europeo Rifiuti



Allegato I – Caratteristiche di pericolo dei rifiuti

Entrambi allineati:

- alla **Decisione 2014/955/Ue** ed
- al **Regolamento (Ue) 1357/2014**.

ecocamere



Classificazione rifiuti



LINEE GUIDA SNPA: cosa contengono

- ✓CAPITOLO 1 -> introduzione normativa
- ✓CAPITOLO 2 -> approccio metodologico per la classificazione dei rifiuti
- ✓CAPITOLO 3 -> elenco dei rifiuti ed alcuni esempi di classificazione per tipologia
- ✓CAPITOLO 4 -> criteri per la valutazione delle singole caratteristiche di pericolo
- ✓APPENDICI → riepilogo: caratteristiche codici di classi e categorie di pericoli attinenti alla classificazione dei rifiuti, classificazione Seveso III

ececamere



Attribuzione codici rifiuti –

ELENCO EUROPEO RIFIUTI (EER) -> (CER)



ORIGINE

PERICOLOSITA'

RIFIUTI URBANI

RIFIUTI SPECIALI

Struttura codici rifiuti:

XX CAPITOLO , I livello
YY SUB CAPITOLO , II livello
ZZ RIFIUTO , III livello

ececamere



Attribuzione codici rifiuti –

ELENCO EUROPEO RIFIUTI (EER) -> (CER)



L'esatta attribuzione del codice EER è di fondamentale importanza per la individuazione delle più appropriate modalità di trasporto, trattamento o smaltimento dei rifiuti.

Va seguita **una procedura** che deve essere sempre applicata con molta attenzione, rispettando la sequenza operativa prevista.

Il PRODUTTORE deve:

- **identificare la fonte** che ha originato il rifiuto consultando i **capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20**.

E' possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi, in funzione delle varie fasi della produzione (processo produttivo).

Per esempio: un fabbricante di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e ricopertura di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti).

- **ricercare tra i sotto-capitoli quello indicante la propria attività specifica** e quindi la tipologia di rifiuto che si intende gestire (recupero/smaltimento).



Allegato D Parte IV, D.lgs. 152/2006

Linee guida sulla classificazione dei rifiuti (Delibera SNPA [SISTEMA NAZIONALE PER PROTEZIONE AMBIENTE] 105/2021)

ecocamere



Attribuzione codici rifiuti –

ELENCO EUROPEO RIFIUTI (EER) -> (CER)



Inoltre

- Se nessuno dei codici dei capitoli suddetti risulta adeguato, occorre esaminare i capitoli **13, 14, 15**
- Se il rifiuto non è ancora correttamente individuato, occorre utilizzare il capitolo **16**
- Se il rifiuto non è ancora individuabile, è necessario utilizzare come ultime due cifre il codice '99' preceduto dalle quattro cifre che corrispondono al capitolo e al sotto-capitolo relativo all'attività.

Si evidenzia in particolare che ai sensi di tale procedura l'utilizzo dei EER 99 ha carattere residuale.



Allegato D Parte IV, D.lgs. 152/2006

Linee guida sulla classificazione dei rifiuti (Delibera SNPA [SISTEMA NAZIONALE PER PROTEZIONE AMBIENTE] 105/2021)

ecocamere



Attribuzione codici rifiuti – ELENCO EUROPEO RIFIUTI (EER)



Si parla di **una procedura**, vale a dire una **relazione tecnica**, un insieme di documentazione che aiuti ad identificare il codice del rifiuto e le sue caratteristiche:

- individuare il ciclo produttivo e la sua caratterizzazione
- definire i flussi di rifiuti generati dal ciclo produttivo
- individuare le possibili fonti di pericolosità e le tipologie di sostanze pericolose
- classificare le sostanze pericolose
- verificare la sussistenza di una o più classi di pericolo
- acquisire tutte le informazioni utili a classificare il rifiuto
- attribuire il codice del rifiuto e le classi di pericolo (quando pericoloso)

[FONTE: Linee Guida ISPRA - Delibera n. 105/2021, riquadri 2.1, 2.2]

ececamere



Attribuzione codici rifiuti –

CATALOGO EUROPEO RIFIUTI (CER) -> ELENCO EUROPEO RIFIUTI (EER)



Il Giudizio di classificazione è un documento redatto e firmato da un professionista abilitato sulla base delle informazioni ricavate dal ciclo produttivo del rifiuto, dalle analisi di laboratorio, dai test effettuati.

Non è necessario nella classificazione dei rifiuti non pericolosi 'assoluti' o quando le informazioni acquisite sul rifiuto sono sufficienti a non ricorrere ad analisi o a test.

Dovrebbe essere accompagnato dal **verbale di campionamento**, dai report delle prove dei test effettuati, dalle analisi chimiche

[FONTE: Linee Guida ISPRA - Delibera n. 105/2021, riquadri 2.1, 2.2]

Titolo: "Giudizio di Classificazione del rifiuto Codice EER XX.YY.ZZ"

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Data di rilascio del documento 2. Data di campionamento 3. Identificazione del committente 4. Nome del laboratorio, indirizzo dove le prove sono state eseguite (se differente dall'indirizzo del laboratorio) 5. Descrizione del processo produttivo che ha originato il rifiuto 6. Descrizione merceologica tipica 7. Riferimento al verbale di campionamento (dove sono specificate le modalità di esecuzione) 8. Identificazione univoca del campione 9. Descrizione dell'aspetto del campione sottoposto ad analisi (colore, odore, merceologica) 10. Caratteristiche chimico – fisiche (ad es: granulometria, densità, pH, residuo fisso a 105-550/ 600°C) | <ol style="list-style-type: none"> 11. Identificazione delle sostanze pertinenti (nome chimico- IUPAC- CAS NR -EC Nr INDEX Nr) 12. Trasformazione, se necessario, del singolo metallo nel composto specifico tramite fattore stechiometrico (non si applica, ad esempio, alla classificazione armonizzata per categoria) 13. Trasformazione del risultato in mg/kg in % p/p 14. Classificazione CLP per la singola sostanza pertinente identificata (con le relative fonti: ECHA C&L) 15. Esplicitare le valutazioni condotte per le singole caratteristiche di pericolo HP e le motivazioni che hanno portato ad attribuirle o a non attribuirle (se si sono resi necessari calcoli o ulteriori valutazioni o ulteriori test, specificare o fare riferimento ai test report specifici) 16. Verifica delle sostanze pertinenti per la valutazione della pericolosità in relazione ai POP (se non ve ne sono specificarlo) 17. Conclusione finale (con spiegazione sulla base delle informazioni sopra riportate) con il rationale, il codice EER attribuito e le eventuali caratteristiche di pericolo attribuite 18. Firma del soggetto che ha effettuato il giudizio di classificazione |
|--|---|

ececamere



Attribuzione codici rifiuti – ELENCO EUROPEO RIFIUTI (EER)



Il **campionamento** ha un ruolo fondamentale per una classificazione affidabile dei rifiuti

E' auspicabile che il **campionamento** venga condotto secondo delle norme tecniche condivise.

Il **Comitato europeo di normazione (CEN)** ha sviluppato diverse norme, specifiche/relazioni tecniche e documenti per la caratterizzazione dei rifiuti. I documenti tecnici disponibili devono essere presi in considerazione in maniera coordinata.

A **livello nazionale** la normativa tecnica di riferimento per il campionamento dei rifiuti è la UNI 10802. Tale norma tecnica include al suo interno i riferimenti alla norma UNI EN 14899 e ai CEN/TR 15310-1, 15310-2, 15310-3, 15310-4 15310-5.

E' necessario **acquisire una serie di informazioni preliminari** circa la natura del rifiuto e le modalità di stoccaggio.

Si deve sviluppare, prima della raccolta del campione, **un programma di prove ed un piano di campionamento**.

Questo al fine di garantire che **tutti gli elementi della variabilità siano adeguatamente evidenziati e valutati**.

Il **responsabile del programma di prova** avrà tutti gli elementi informativi necessari **per valutare la rappresentatività**, per i parametri oggetto di analisi, del campione (o dei campioni) raccolti rispetto all'intera popolazione.

A livello comunitario sono state sviluppate altre norme tecniche di riferimento per il campionamento di specifiche tipologie di rifiuti.

Eventuali procedure alternative sono accettabili qualora abbiano preso in considerazione i fattori pertinenti identificati nelle norme tecniche e producano un risultato altrettanto affidabile.

[FONTE: Linee Guida ISPRA - Delibera n. 105/2021, riquadro 2.3]

ecocamere



SENTENZA EUROPEA



Sentenza del 28 marzo 2019 (cause da C-487/17 a C C-489/17) Corte di Giustizia Europea

- il detentore di un rifiuto, che può essere classificato sia con codici corrispondenti a rifiuti pericolosi sia con codici corrispondenti a rifiuti non pericolosi, ma la cui **composizione non è immediatamente nota, deve**, ai fini di tale classificazione, determinare detta composizione e **ricercare le sostanze pericolose che possano ragionevolmente trovarvisi** onde stabilire se tale rifiuto presenti caratteristiche di pericolo, e a tal fine può utilizzare campionamenti, analisi chimiche e prove previsti dal regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) o qualsiasi altro campionamento, analisi chimica e prova riconosciuti a livello internazionale.
- Il **principio di precauzione** deve essere interpretato nel senso che, qualora, dopo una valutazione dei rischi quanto più possibile completa tenuto conto delle circostanze specifiche del caso di specie, il detentore di un rifiuto che può essere classificato sia con codici corrispondenti a rifiuti pericolosi sia con codici corrispondenti a rifiuti non pericolosi **si trovi nell'impossibilità pratica di determinare la presenza di sostanze pericolose o di valutare le caratteristiche di pericolo che detto rifiuto presenta, quest'ultimo deve essere classificato come rifiuto pericoloso.**

ecocamere

Focus: rifiuti a confronto



10 RIFIUTI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI

10 04 Rifiuti della metallurgia termica del piombo

- una voce non pericolosa assoluta,
- una voce pericolosa assoluta o
- una "voce a specchio".

10 04 07	*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	P		
10 04 09	*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	SP	10 04 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09 SNP
				10 04 99	rifiuti non specificati altrimenti NP
10 05		Rifiuti della metallurgia termica dello zinco			
				10 05 01	scorie della produzione primaria e secondaria NP

[FONTE: Linee Guida ISPRA - Delibera n. 105/2021
Tabella 3.1 – Codici dell'Elenco europeo dei rifiuti commentati]

ecocamere

Focus: rifiuti a confronto



- una voce non pericolosa assoluta,
- una voce pericolosa assoluta o
- una "voce a specchio".

Rifiuti pericolosi			Rifiuti non pericolosi		
Codice	Descrizione	Tipo di voce	Codice	Descrizione	Tipo di voce
			15 01 03	imballaggi in legno	NP (A)
			15 01 04	imballaggi metallici	NP (A)
			15 01 05	imballaggi compositi	NP (A)
			15 01 06	imballaggi in materiali misti	NP (A)
			15 01 07	imballaggi in vetro	NP (A)
			15 01 09	imballaggi in materia tessile	NP (A)
15 01 10	* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	P (A)			
15 01 11	* imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	P (A)			
15 02	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi				
15 02 02	* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	SP	15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	SNP

La presenza di una **diversa interpretazione** rispetto a quella riportata dalla Comunicazione della Commissione europea contenente gli "Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti" è **segnalata con la nota (A)**.

[FONTE: Linee Guida ISPRA - Delibera n. 105/2021
Tabella 3.1 – Codici dell'Elenco europeo dei rifiuti commentati]

ecocamere



Decisione 2014/955/UE che contiene il nuovo elenco europeo dei rifiuti, ha modificato la decisione 2000/532/CE ai sensi della direttiva 2008/98/CE

Regolamento 2014/1357/UE che riscrive le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, ha sostituito l'allegato III della direttiva 2008/98/CE modificando l'allegato I della parte IV del D.lgs. 152/2006

Decisione e Regolamento sono operativi in tutti gli stati membri dell'Unione

ececamere



Decisione 2014/955/UE

Publicata in GUCE del 30/12/14

Ha modificato la decisione 2000/532/CE ai sensi della Direttiva 2008/98/CE, soprattutto l'**INTRODUZIONE** dell'allegato D al D.lgs. 152/06.

Ha approvato un **nuovo elenco europeo dei rifiuti, introducendo limitate modifiche all'elenco precedente.**

Si tratta di una **decisione dell'UE**, quindi:

- l'elenco dei rifiuti è vincolante nel suo complesso,
- è indirizzato agli Stati Membri e
- non ha richiesto alcun recepimento.

Il 6 aprile 2018 la Commissione Europea ha pubblicato un avviso di rettifica dell'elenco europeo dei rifiuti modificando la decisione 2014/955/UE nella versione italiana.

I **dettagli** su come deve essere usato il catalogo e quale procedura seguire per scegliere un codice di rifiuto sono stabiliti nell'allegato alla Decisione della Commissione, **ripresi nel D.lgs. 152/06 allegato D.**

ececamere



Regolamento UE n. 1357/2014



Publicato il 19.12.2014

Modifica profondamente i criteri di classificazione dei rifiuti speciali, coordinandoli con le disposizioni contenute nel Regolamento n. 1272/2008 sulla classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele (c.d. **Regolamento CLP**).

FOCUS CLP: finalità del CLP è determinare se una sostanza o miscela abbia proprietà che permettono di classificarla come pericolosa.

In particolare, l'articolo 3 del CLP definisce PERICOLOSA una sostanza o miscela che risponde ai criteri relativi ai pericoli fisici per la salute o l'ambiente definiti nell'allegato I del regolamento stesso.

Inoltre la classificazione è basata sulle proprietà delle sostanze e non sul rischio (definendo il rischio come esposizione effettiva degli esseri umani / ambiente o probabilità all'esposizione).

I pericoli sono suddivisi per classi di pericolo e non più per categorie come nella DSP (Direttiva Sostanze Pericolose – 67/548/CEE).

ececamere



Regolamento UE n. 1357/2014



ANCHE

Regolamento 2008/440/CE → metodi di prova

Limiti specifici dell'all. IV al Regolamento 2019/1021/UE per i POPs elencati dalla decisioni 2000/532/ce

Per HP9 la direttiva 2008/98/CE rimanda a normative e linee guida nazionali → DPR 254/2003 REGOLAMENTO PER I RIFIUTI SANITARI

ececamere



Regolamento UE n. 1357/2014



Il Regolamento adegua le definizioni delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti al regolamento CLP 1272/2008 (classificazione, etichettatura e imballaggio) dal 1/06/2015.

Entrato in vigore il 20/01/2009, con effetto dal 1/12/2010

Ha sostituito:

Abbiamo:

i PITTogrammi [simbolo nero, su sfondo bianco con riquadro rosso a forma di rombo] sostituiscono i **SIMBOLI**

le **CLASSI DI PERICOLO** sostituiscono le **INDICAZIONI DI RISCHIO**



Pericoloso per l'ambiente

ecocamere



PITTOGRAMMI



I pittogrammi sono una rappresentazione grafica tali da comunicare informazioni relative alla natura del pericolo relativamente alla sostanza o miscela.

Esempio:

1. infiammabili;
2. comburenti;
3. con gas sotto pressione;
4. a tossicità acuta;
5. con pericolo esplosivo;
6. con gravi effetti sulla salute;
7. con pericolo per le vie respiratorie, sonnolenza-vertigini, allergia/irritazione cutanea;
8. corrosive;
9. con effetti sull'ambiente (organismi acquatici...).



ecocamere



CLASSI DI PERICOLO

- Sono **28** suddivise in:
- ✓ 16 per PERICOLI FISICI
 - ✓ 10 per SALUTE UMANA
 - ✓ 2 per L'AMBIENTE

FISICO	SALUTE UMANA	AMBIENTE
16 Classi di pericolo <ul style="list-style-type: none"> • Esplosivi • Gas infiammabili • Aerosol infiammabili • Gas comburenti • Liquidi infiammabili • Solidi infiammabili • Liquidi piroforici • Solidi piroforici • Sostanze che, a contatto con l'acqua, emettono gas infiammabili • Liquidi comburenti • Solidi comburenti • Perossidi organici • Gas sotto pressione • Sostanze autoriscaldanti • Sostanze autoreattive • Corrosivi per i metalli 	10 Classi di pericolo <ul style="list-style-type: none"> • Tossicità acuta • Corrosione/irritazione cutanea • Danni rilevanti/irritazione oculare • Sensibilizzazione respiratoria e cutanea • Tossicità sistemica su organi bersaglio a seguito di esposizione singola • Tossicità sistemica su organi bersaglio a seguito di esposizione ripetuta • Mutagenicità • Cancerogenicità • Tossicità riproduttiva • Tossicità a seguito di aspirazione. 	2 Classi di pericolo <ul style="list-style-type: none"> • Pericolosità acuta per l'ambiente acquatico • Pericolosità cronica per l'ambiente acquatico

A seguire si ha una suddivisione in **INDICAZIONI DI PERICOLO** (le precedenti 'frasi di rischio R').

Le **INDICAZIONI DI PERICOLO** sono suddivise in **63 frasi**:

- *Pericoli fisici* 28
- *Pericoli per la salute* 29
- *Pericoli per l'ambiente* 6

Sono identificate dalla lettera H e da 3 cifre che ne individuano la tipologia di pericolo [es. -> H315 – provoca irritazione cutanea]

10/05/2026



ALLEGATI:

D

CONTENUTO:

Elenco dei rifiuti (EER) → suddivisi per capitoli Il D.lgs. 116/2020 ha sostituito completamente il precedente allegato D

Definizioni
Classificazione

Cancelati con il DL 77/2021 (L 108/2021)

Reintrodotti con il D.lgs. 231/2022

I

CONTENUTO:

Elenca tutte le classi di pericolo da HP1 a HP15 → per ognuna evidenzia le caratteristiche, la concentrazione delle sostanze pericolose presenti, mediante analisi chimica o altro metodo di calcolo valido (come il bilancio di massa), le modalità di applicazione e i metodi di prova

Il D.lgs. 116/2020 ha adeguato il testo alle norme dell'Unione Europea



→ Focus

Allegato I al D.lgs. 116/2020 ha adeguato il testo alle norme dell'Unione Europea

.....

HP 8 "Corrosivo": rifiuto la cui applicazione può provocare corrosione cutanea.

Il rifiuto che contiene una o più sostanze classificate come Skin Corr. 1A, 1B o 1C (H314) e la somma delle loro concentrazioni è pari o superiore a 5 % è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 8.

Il valore soglia di cui tenere conto in sede di valutazione riguardo ai codici 1A, 1B e 1C (H314) è 1,0 %.

HP 9 "Infettivo": rifiuto contenente microrganismi vitali o loro tossine che sono cause note, o a ragion veduta ritenuti tali, di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi.

L'attribuzione della caratteristica di pericolo HP 9 è valutata in base alle norme stabilite nei documenti di riferimento o nella legislazione degli Stati membri.

.....

ececamere



Caratterizzazione rifiuti



La **caratterizzazione** del rifiuto **fornisce informazioni determinanti per gli impianti** (composizione, consistenza, tendenza a produrre percolato, possibilità di trattamento e ...).

Obiettivo → determinarne l'ammissibilità del rifiuto agli impianti di smaltimento o recupero.

Al fine di ottenere una **caratterizzazione del rifiuto** è necessario predisporre una sorta di **carta di identità del rifiuto** in cui:

- si descrivere il processo di origine,
- le materie prime utilizzate,
- le sostanze con cui può essere entrato in contatto e
- le relative schede di sicurezza.

Importante anche la **verifica di idoneità** verso l'impianto di destino finale.

A tal fine spesso risulta necessario un **supporto analitico**.

Non esistono analisi generiche o standard o comunque predefinite al fine di ottenere con facilità classificazione e caratterizzazione.

ececamere



Classificazione e Caratterizzazione

Il produttore del rifiuto ha l'obbligo e l'onere della classificazione (attribuzione del EER) e della caratterizzazione del rifiuto, in base alle normative vigenti, ciò è attualmente riportato nel:

- D.lgs. 152/2006, parte IV, relativa alla classificazione dei rifiuti pericolosi
- D.lgs. 36/2003 relativo alle discariche dei rifiuti
- DM 3 agosto 2005 relativo ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica
- DM 5 febbraio 1998 relativo al recupero dei rifiuti non pericolosi con procedure semplificate)
- D.M. 161/2002 e DM 269/2005 (relativi al recupero dei rifiuti pericolosi con procedure semplificate)

Nello specifico caso dei rifiuti recuperabili in procedura semplificata tale regola appare ancora di più logica: **il produttore del rifiuto**, infatti, deve conoscere sin dall'origine se il proprio rifiuto rientra tra le fattispecie di rifiuti presenti nel DM5/02/1998 e s.m.i. o nel DM n. 161 del 12/06/20205 e se le caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto rispettino le prescrizioni presenti.

ececamere



Obblighi e Oneri

Fermo restando l'obbligo e l'onere **del produttore**,

il gestore dell'impianto (recupero o smaltimento) è conveniente che esegua, a sua convalida, a campione qualche analisi al fine di essere sicuro che gli venga conferito un rifiuto avente le caratteristiche riportate nel certificato analitico che dovrà accompagnare il rifiuto e che questo sia conforme ai rifiuti che può trattare in base all'autorizzazione dell'impianto stesso, fatto di cui risponde in termini di responsabilità seppure in solido con il produttore.

ececamere



Schede di Omologa (Scheda di Caratterizzazione)

L'omologa è un processo attraverso il quale si individuano le caratteristiche chimiche/fisiche/merceologiche del rifiuto.

dal dizionario → riconoscere ufficialmente che le caratteristiche e le prestazioni del prodotto/prototipo (*rifiuto) sono conformi a particolari norme o esigenze.

Si parla di **PROCEDURA DI OMOLOGA** → questa prevede la verifica della corrispondenza delle caratteristiche del rifiuto in ingresso all'impianto (sulla base di quanto convenuto in fase di programmazione del conferimento).

Il gestore dell'impianto prepara **una scheda di omologa** che deve essere compilata dal produttore/detentore.

Il produttore/detentore, oltre a compilare la scheda, deve allegare ulteriore documentazione necessaria (schede di sicurezza, informazioni legate al processo nel quale si genera il rifiuto...)

ececamere



CONSEGUENZE DI ERRATA CLASSIFICAZIONE e CARATTERIZZAZIONE

Produzione ->

- conoscere in modo dettagliato il processo produttivo per determinare quali siano i rifiuti prodotti,
- attribuire correttamente le classi di pericolo (HP) ai rifiuti pericolosi ai sensi del Regolamento n. 1357/2014,
- predisporre la scheda di caratterizzazione (se necessaria)....

Trasporto ->

- attribuire correttamente le classi di pericolo (HP) serve anche per organizzare la fase del trasporto e predisporre la relativa documentazione: ADR, RID, IMDG...,
- verificare la validità delle iscrizioni Albo Gestori,
- compilazione o controllare i documenti di trasporto dei rifiuti (FIR).

Trattamento ->

- la scelta del processo di trattamento si basa su scelte legate all'impatto ambientale e all'aspetto economico. Valutazioni [art. 178 D.lgs. 152/06] improntate ai principi di: precauzione, prevenzione, sostenibilità, responsabilizzazione, oltre al principio **di chi inquina paga** e ai criteri di: efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnico/economica,
- altro aspetto da considerare è la **priorità** nella gestione dei rifiuti [art. 179 D.lgs. 152/06] -> **la piramide rovesciata**.

La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto (**art. 184 comma 5-ter**).


ececamere

COSTRUIAMO UN PERCORSO



Nel processo produttivo abbiamo
PRODOTTO UN RIFIUTO

ececamere



COSTRUIAMO UN PERCORSO

Ricerca della composizione chimica →

- ✓ schede di sicurezza, ovviamente se il rifiuto non ha subito un processo che ne ha cambiato la natura/struttura,
- ✓ conoscenza del ciclo produttivo che può determinare delle specificità sul rifiuto, campionamento,
- ✓ analisi chimica,
- ✓

Attribuzione delle caratteristiche chimiche (HP....) →

- ✓ Si fa riferimento al regolamento CLP,
- ✓ Diverse sono le modalità di scelta, utilizzando:
 - allegato VI del regolamento stesso,
 - banche dati affidabili,
 - dalle schede di sicurezza, dalle etichette dei prodotti

Vero è che ci sono alcuni rifiuti per i quali non è necessario predisporre

analisi (anche se pericolosi),

per esempio:

pc, pile, farmaci, lampade, raee

A supporto possono essere utilizzate **schede di sicurezza, schede tecniche, ...**

Ottimo supporto sono gli esempi di classificazione di alcune tipologie di rifiuti inseriti nelle Linee Guida -> rifiuti di imballaggio, RAEE, VFU, rifiuti C&D, ..., rifiuti abbandonati in aree pubbliche.

ecocamere

 **ecocerved**

CONTATTI:

formazione@ecocerved.it

info@ecocamere.it